



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.4.2004  
COM(2004) 320 definitivo

2004/0111 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**riguardante le restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo del toluene e del triclorobenzene (ventottesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)**

(presentata dalla Commissione)

## MOTIVAZIONE

### 1. INTRODUZIONE E CONTESTO

Il toluene è utilizzato come materia prima nella produzione del benzene e di una quantità considerevole di altri prodotti chimici (ad esempio acido benzoico, nitrotolueni, diisocianati di toluene, tinture, prodotti farmaceutici, additivi alimentari, materie plastiche ecc.). Dato il suo potere solvente, il toluene può essere presente in prodotti di consumo, tra i quali aerosol domestici, vernici, lacche, adesivi e colle.

Il triclorobenzene (TCB) è principalmente utilizzato come prodotto intermedio nella fabbricazione di diserbanti e come solvente di processo nei sistemi chiusi. Inoltre, il TCB ha altri impieghi secondari come solvente, vettore di tintura e inibitore di corrosione.

I rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dal toluene e dal TCB sono stati valutati a norma del regolamento (CEE) 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti<sup>1</sup>. Le valutazioni di rischio hanno individuato la necessità di ridurre i rischi per la salute derivanti dal toluene e dal TCB. Il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha confermato le conclusioni della valutazione di queste sostanze e la necessità di ridurre i rischi per la salute.

La Commissione ha adottato il xx xx 2004 raccomandazioni nel quadro del regolamento (CEE) 793/93 riguardanti le strategie per la riduzione del rischio derivante dal toluene e dal TCB, prevedendo restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo di tali sostanze in modo da controllare i rischi individuati.

Sulla base delle valutazioni di rischio e delle strategie per la riduzione del rischio raccomandate nel quadro del regolamento (CEE) 793/93, la Commissione propone di restringere la commercializzazione e l'utilizzo del toluene, del TCB e dei preparati che li contengono.

La direttiva proposta introdurrebbe disposizioni armonizzate in materia di commercializzazione e utilizzo del toluene e del TCB.

### 2. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA

*Quali sono gli obiettivi della proposta con riferimento agli obblighi comunitari?*

Dato che in alcune condizioni taluni utilizzi dei prodotti chimici non possono essere controllati, la salute umana può essere salvaguardata soltanto proibendo tali utilizzi delle sostanze e dei preparati interessati.

L'obiettivo della proposta è quello di preservare il mercato interno. Quando gli Stati membri adottano disposizioni nazionali che restringono la commercializzazione e l'utilizzo di sostanze e preparati pericolosi, le differenze tra le normative degli Stati membri creano ostacoli agli scambi. Il progetto di proposta mira a migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno potenziando la tutela della salute e della sicurezza delle persone.

---

<sup>1</sup> GU L 84 del 5.4.1993, p. 1.

*Quali sono le vie d'azione che si offrono alla Comunità?*

La sola via d'azione disponibile è presentare una proposta di modifica della direttiva 76/769/CEE che preveda norme armonizzate sull'utilizzo del toluene e del TCB.

*È necessario adottare norme uniformi? Non basta stabilire obiettivi che gli Stati membri dovranno conseguire?*

La direttiva proposta prevede norme uniformi per la circolazione del toluene e del TCB. Essa garantisce anche un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone. La modifica proposta alla direttiva 76/769/CEE è il solo modo per raggiungere tale risultato. La mera definizione di obiettivi non sarebbe sufficiente.

### **3. RATIO DELLA PROPOSTA**

La direttiva proposta aggiunge nell'allegato I della direttiva 76/769 il toluene e il TCB. La commercializzazione e l'utilizzo di queste sostanze sarebbero in tal modo ristretti.

### **4. COSTI E BENEFICI**

#### **4.1. Costi**

La direttiva proposta dovrebbe porre solo problemi secondari all'industria, perché gli utilizzi del toluene e del TCB sono in calo nei casi interessati e le imprese hanno già messo a punto prodotti alternativi.

#### **4.2. Benefici**

I benefici della proposta consistono nell'istituzione di un mercato interno nel quale siano anche protetti la salute umana e l'ambiente. Il divieto proposto garantirebbe che, per alcuni utilizzi rischiosi per la salute umana o per l'ambiente, il toluene e il TCB non siano più presenti sul mercato.

### **5. PROPORZIONALITÀ**

La direttiva proposta offrirebbe vantaggi in termini di tutela della salute umana e dell'ambiente. Questo risultato verrebbe ottenuto ad un costo modesto.

### **6. CONSULTAZIONI CONDOTTE IN SEDE DI PREPARAZIONE DEL PROGETTO DI MODIFICA**

Consigli sulla preparazione della proposta sono stati raccolti in occasione di riunioni alle quali hanno partecipato esperti degli Stati membri, il Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) e Eurométaux. Inoltre, l'Ufficio europeo dei consumatori (BEUC) è stato invitato a presentare osservazioni.

## **7. COMPATIBILITÀ CON IL TRATTATO**

La presente proposta è destinata a preservare il mercato interno garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente. Essa è dunque conforme all'articolo 95, paragrafo 3, del trattato.

## **8. PARLAMENTO EUROPEO E COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Ai sensi dell'articolo 95 del trattato, è applicabile la procedura di codecisione con il Parlamento europeo. Il Comitato economico e sociale europeo deve essere consultato.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**riguardante le restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo del toluene e del triclorobenzene (ventottesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) I rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dal toluene e dal triclorobenzene (TCB) sono stati valutati a norma del regolamento (CEE) 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti<sup>5</sup>. La valutazione di rischio ha individuato la necessità di ridurre tali rischi e il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha confermato questa conclusione.
- (2) La raccomandazione 2004/xx/CE della Commissione del (data)<sup>6</sup>, adottata nel quadro del regolamento (CEE) 793/93, ha proposto una strategia per ridurre i rischi derivanti dal toluene e dal TCB sostenendo l'opportunità di restrizioni destinate a limitare i rischi che derivano da alcuni utilizzi di questi prodotti chimici.
- (3) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, sembra dunque necessario limitare l'immissione sul mercato e l'utilizzo del toluene e del TCB.

---

<sup>2</sup> GU C xx.

<sup>3</sup> GU C xx.

<sup>4</sup> GU C xx.

<sup>5</sup> GU L 84 del 5.4.1993, p. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 57 del 25.2.2003).

<sup>6</sup> GU L x del x 2004, p. x.

- (4) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>7</sup>.
- (5) L'obiettivo della presente direttiva è introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda il toluene e il TCB, preservando in tal modo il mercato interno e assicurando nel contempo un livello elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente, come imposto dall'articolo 95 del trattato.
- (6) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>8</sup> e le direttive particolari su di essa basate, tra le quali, in particolare, la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)<sup>9</sup> e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)<sup>10</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il (...) (*un anno dopo la data di entrata in vigore della direttiva*), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal xx xx 200x (*diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva*).

---

<sup>7</sup> GU L 262 del 27.9.1976, p. 201. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione (GU L 57 del 25.2.2004, p. 4).

<sup>8</sup> GU L 183 del 29.6.1989, p. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, p. 1).

<sup>9</sup> GU L 196 del 26.7.1990, p. 1. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, p. 66).

<sup>10</sup> GU L 131 del 5.5.1998, p. 11.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### *Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## ALLEGATO

I seguenti punti [XX] e [XX] sono aggiunti nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE:

“[XX]. Toluene Numero CAS 108-88-3	Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico.
[XX]. Triclorobenzene Numero CAS 120-82-1	Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa per tutti gli usi, eccetto come prodotto intermedio.”